



n. 1151/2020 r.g.a.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Napoli

SESTA SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Assunta d'Amore

Presidente

dott. Giuseppe Vinciguerra

Consigliere

dott. Fabio Magistro

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. **R.G. 1151/2020** - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 311/2020 resa in data 7/2/2020 dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento iscritto al n. 1021/2018 R.G. - vertente

tra

Parte_1 (c.f. C.F._1) e Parte_2 (c.f. C.F._2),
rappresentati e difesi dall'Avvocato Patrizia Gentile, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Terzigno (NA), Via Panoramica, n. 84;

appellanti

e

Controparte_1 (c.f. C.F._3) e CP_2 (c.f. C.F._4),
rappresentati e difesi dall'Avvocato Riccardo Montani, elettivamente domiciliati in Napoli, Riviera di Chiaia, n. 263;

appellati

CONCLUSIONI

Per parte appellante: come da note di trattazione scritta e come da verbale del 5.2.2026;

Per parte appellata: come da note di trattazione scritta e come da verbale del 5.2.2026.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa sistematica e questioni preliminari

1.1 CP_2 e Controparte_1 con atto con atto del 12.2.2018, proponevano opposizione al precetto notificato in data 24/25.1.2018, con il quale veniva loro intimato di pagare la somma complessiva di euro 200.817,54 in virtù di lodo arbitrale deliberato in data 11.2.2002. Si tratta di lodo emesso in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 dell'atto

costitutivo della società in accomandita semplice **Controparte_3**, e per regolare i rapporti e i contrasti sorti tra i soci e cioè **Parte_1** e **Parte_2**, da una parte, e **Controparte_1** e **CP_2** dall'altra.

In particolare, gli opposenti deducevano: **a)** la prescrizione dell'azione sottesa al lodo, il cui termine decorreva dal 15.2.2002, per cui la prescrizione decennale era maturata; **b)** che nel lodo erano state accertate anche somme in favore degli istanti che andavano portate in compensazione; **c)** nel lodo era stato previsto che le socie accomandatarie **CP_1** **CP_1** e **Parte_2** avrebbero dovuto procedere alla divisione dell'immobile in cui era stata esercitata l'attività della società nel termine tre mesi; con decorrenza degli interessi solo da tale momento; mentre non era stato possibile procedere a divisione perché l'immobile era nel godimento dei coniugi **CP_2** e **Pt_2** **d)** andava in ogni caso portato in compensazione sia l'importo prima indicato, sia l'ulteriore somma di euro 516,46 mensili a partire dal quarto mese successivo all'emissione del lodo fino alla domanda, per essere i beni occupati dai predetti, con conseguente credito in favore degli opposenti; **e)** il precetto era nullo perché la voce degli interessi non era dovuta.

Gli istanti chiedevano la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e, nel merito, la declaratoria di nullità del precetto per intervenuta prescrizione o comunque per intervenuta compensazione.

1.2 Si costituivano **Parte_1** e **Parte_2**, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

1.3 Il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del giudizio, con la sentenza impugnata, ha accolto l'opposizione e ha dichiarato l'insussistenza del diritto dei signori **Parte_1** e **Parte_2** [...] di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di **CP_2** e **Controparte_1** in forza del lodo arbitrale dell'11.2.2002.

In primo luogo, il Tribunale ha evidenziato il deposito in copia di *“una raccomandata comprovante, secondo la sua prospettazione, l'avvenuta interruzione della prescrizione da parte dei sigg.ri **Parte_1** e **Parte_2** nei confronti degli odierni opposenti; a fronte di tanto, tempestivamente, ovvero nella prima difesa utile (memoria 183 VI co. n. 2), la difesa dell'opponente disconosceva la conformità delle copie agli originali che non venivano mai depositati dalla controparte (nonostante a tanto onerata anche dal G.I.), nonché il relativo contenuto. Inoltre, all'esito della contestazione operata dagli opposenti in ordine alla circostanza dell'avvenuta ricezione delle raccomandate, alcuna prova fornivano le parti opposte. Ne deriva di conseguenza l'inutilizzabilità al fine di comprovare l'avvenuta interruzione della prescrizione dei documenti depositati dagli opposti”*.

In ogni caso, secondo il Giudice di prime cure, anche a *“voler considerare prodottosi per effetto della ricezione della raccomandata l'effetto interruttivo della prescrizione, un nuovo termine, di cinque anni, deve ritenersi spirato successivamente, fino cioè al successivo atto interruttivo rappresentato dalla notifica del precetto. È appena il caso di sottolineare che la richiesta di prova testimoniale articolata dalla difesa degli opposti nella memoria ex art. 183 VI co c.p.c. e volta a*

comprovare l'avvenuta interruzione della prescrizione a più riprese da parte degli opposti, come rigettata da questo Giudice con ordinanza del 22.1.2019, non è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni”.

Secondo il Tribunale si è in presenza poi di arbitrato irrituale, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. civ. 13670/2007, Cass. civ. 6299/1996).

Dunque, per il Tribunale:

- l'arbitrato ha natura irrituale;
- la prescrizione, in tali casi, ha durata quinquennale, operando la prescrizione in materia di società;
- non possono essere utilizzate le missive prodotte in copia, stante il disconoscimento.

1.4 Avverso la sentenza, indicata come notificata in data 7.2.2020, con atto del 9.3.2020 (l'8.3.2020 cadeva di domenica, mentre dal 9.3.2020 è indiziato il periodo di sospensione covid) hanno proposto appello *Parte_1* e *Parte_2*, costituendosi in data 19.3.2020.

Con il primo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto intempestiva la produzione di raccomandata interruttiva della prescrizione; con il secondo hanno richiamato gli articoli 824 bis e 825 cpc, evidenziando la natura del lodo, equiparabile a tutti gli effetti alla sentenza e che nella specie si tratta di lodo rituale, con previsione di termine di prescrizione decennale; con il terzo motivo, hanno evidenziato che l'interruzione del termine prescrizionale si era avuta anche nel giudizio di scioglimento di comunione iniziato nell'anno 2011 e conclusosi con la sentenza 768/17.

Gli appellanti hanno concluso: *“in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'esecutorietà del titolo esecutivo azionato la sua azionabilità, non essendo intervenuta alcuna prescrizione; nel merito, condannare gli oppositori sig.ri CP_2 e Controparte_1 al pagamento in favore dei sig.ri Parte_1 e Parte_2 delle somme come da atto di precetto pari ad euro 200.817,54 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.*

1.5 Si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

La causa, in data 11.2.2025, è stata assegnata alla sesta sezione.

Con messaggio p.e.c. del 3.6.2025 indirizzato alla cancelleria e inserito nel fascicolo telematico in data 5.6.2025 (su questo punto subito *infra*), vi è stata conoscenza della cancellazione dall'albo da parte del difensore degli appellanti.

Il processo è stato quindi interrotto in data 6.6.2025 ed è stato riassunto in data 6.10.2025, alle ore 20.39, almeno come si desume dal fascicolo telematico, e poi iscritto materialmente dalla cancelleria il giorno successivo.

Vi è stata interlocuzione delle parti sulla questione.

La causa è stata poi assegnata in decisione, invitandosi alla produzione degli atti del giudizio di primo grado che, *re melius perpensa*, si reputano comunque sufficienti per consentire alla Corte di

statuire.

2. Il merito

2.1 In via preliminare si ritiene la riassunzione tempestiva.

Come detto, anche a volere considerare, quale termine di decorrenza, il 5.6.2025, l'ultimo giorno era 6.10.2025 e tale deve ritenersi, per quanto prima detto.

Va aggiunto che vi è leggera discrasia in ordine al caricamento della comunicazione via pec, posto che in altra parte del fascicolo telematico si legge del 3.6.2025.

La differenza è comunque irrilevante, posto che, anche a volere considerare quest'ultima data, il termine ultimo è comunque il 6.10.2025, posto che il 4.10.2025 cadeva di sabato.

Ma in ogni caso, va fatta applicazione del principio a tenore del quale, in tema di interruzione del processo per collocamento a riposo e conseguente cancellazione dall'albo del difensore di una parte, che è ipotesi assimilata alla radiazione di cui all'art. 301 cod. proc. civ., il termine per la prosecuzione o riassunzione del processo ex art. 305 cod. proc. civ. decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell'evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa eseguita; ne consegue che la produzione in giudizio, ad opera della predetta parte, di certificazione del dirigente amministrativo del settore, attestante l'avvenuto pensionamento, dimostra la predetta conoscenza in forma legale sin da tale atto ed epoca (Cass. civ., I, 08/10/2008, n. 24857).

E nella specie, nella ritenuta mancanza di univoci elementi in contrario, nonché di specifiche contestazioni, va preso atto della produzione di comunicazione allegata dai riassunti come promanante dal precedente difensore e datata 17.7.2025.

2.2 Nel merito, l'appello non può essere accolto, anche se va integrata la motivazione resa dal Giudice di prime cure (in tal senso Cass. civ., III, 25/09/2009, n. 20652; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).

Il primo motivo non può essere condiviso.

Il Tribunale ha valorizzato il disconoscimento della conformità all'originale della raccomandata del 10.8.2008 prodotta dagli opposti con memoria del 27.6.2018, avvenuto con successiva memoria degli oppositori del 30.7.2018: *“a fronte di tanto, tempestivamente, ovvero nella prima difesa utile (memoria 183 VI co. n. 2), la difesa dell'opponente disconosceva la conformità delle copie agli originali che non venivano mai depositati dalla controparte (nonostante a tanto onerata anche dal G.I.), nonché il relativo contenuto. Inoltre, all'esito della contestazione operata dagli oppositori in ordine alla circostanza dell'avvenuta ricezione delle raccomandate, alcuna prova fornivano le parti opposte. Ne deriva di conseguenza l'inutilizzabilità al fine di comprovare l'avvenuta interruzione della prescrizione dei documenti depositati dagli opposti”*.

Parte appellante, si è limitata a sostenere, tra l'altro, che *“la raccomandata veniva depositata in copia perché era rimasta in possesso degli oppositori solo la sua copia, visto che, trattandosi di una questione molto risalente nel tempo, è passata al vaglio dei diversi avvocati andando così*

disperso l'originale" (pag. 4 dell'appello).

Ebbene, ferma l'impossibilità di rivisitare la statuizione su tutti gli altri aspetti esaminati e rilevati dal Tribunale circa l'inutilizzabilità del documento e non oggetto di analitica confutazione, si tratta di deduzione in alcun modo condivisibile perché non esonera la parte che intende far valere la prescrizione di assolvere all'onere su di lei incombente.

Peraltro, appare arduo ritenere sussistente prova univoca della ricezione, da parte degli appellati, della detta missiva, datata 10.8.2008 e indicata come pervenuta per compiuta giacenza in data 25.4.2011.

Va doverosamente aggiunto che, dopo avere prodotto la memoria ex art. 183 VI comma, II termine cpc, parte opposta, in data 27.7.2018, ha prodotto ulteriori missive, datate 29.12.2008 11.12.2010.

Parte opponente ha mosso contestazione non con la memoria del 30.7.2018 ex art. 183, VI comma, II termine, cpc ma con la terza memoria (*Per quanto riguarda l'ulteriore missiva, che pure a dire di controparte rappresenterebbe un atto interruttivo della prescrizione, depositata in atti, datata 29/12/2008 a cui sono allegate tre ricevute di spedizione (una datata 11/12/2010 e due datate 30/12/2008) e due di ricezione datate entrambe 31/12/2008 si eccepisce quanto segue. Preliminarmente viene ex art. 2719 c.c. disconosciuto espressamente il detto documento in quanto prodotto in copia non conforme all'originale e senza alcuna attestazione di conformità. La fondatezza dell'eccezione di difformità rispetto all'originale appare già prima facie, atteso che le due cartoline di ricevimento, sebbene una indirizzata a Controparte_1 in Boscoreale e l'altra all'Avv. Antonio Banchetti in Castellammare di Stabia riportano clamorosamente la stessa identica firma del soggetto ricevente nonché dell'incaricato alla distribuzione (postino) e lo stesso identico timbro apposto dall'ufficio di distribuzione (apposto a mano nella stessa particolare modalità, e cioè capovolto, nello stesso spazio, alla stessa altezza ecc. una identità impossibile in quanto appunto apposto a mano), nonostante la missiva dovesse essere consegnata a soggetti diversi in comune diversi. Inoltre non sono ben leggibili i codici identificativi. Si chiede pertanto che vengano esibiti gli originali con riserva di proporre querela di falso a seguito della loro esibizione).*

E tuttavia - in disparte da ogni considerazione sulla proposizione di apposito motivo di impugnazione - va detto, in maniera dirimente, come la prescrizione era già maturata nel 2007 (sulla natura di arbitrato si veda oltre).

Inoltre, e quale ulteriore e autonoma ragione, anche a volere considerare le missive (ma davvero non si vede come), pure il nuovo termine sarebbe decorso (il precetto è dell'anno 2018), anche a considerare quella datata 11.12.2010 recante peraltro ricevuta di spedizione.

Si è detto del termine di prescrizione quinquennale.

Va infatti confermata la natura del lodo, qualificato dal Tribunale come irrituale.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impenna sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un

lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/03/2024, n. 6140; Cass. civ., I, 07/03/2024, n. 6140).

Dunque, se l'arbitro ha seguito una procedura formalizzata e ha deciso secondo diritto, il lodo può essere considerato rituale anche se la clausola compromissoria prevede un arbitrato irrituale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/08/2024, n. 22004).

Ancora: *“al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto; il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva”* (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/05/2024, n. 13884; Cass. civ., II, 10.5.2018, n. 11313).

Secondo impostazione formatasi in epoca successiva alla redazione del lodo in esame, l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/05/2021, n. 14986).

Ebbene, nella clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 dell'atto costitutivo della società si legge: *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali, sarà deferita all'esame ed al giudizio insindacabile di un collegio composto di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi, i primi due, da ciascuna delle parti ed il terzo, quale presidente del collegio, dai due arbitri come soprannominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società”*.

Il richiamo alla funzione degli arbitri quali amichevoli compositori e all'insindacabilità del giudizio non assume valenza dirimente, stante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui *“non può essere attribuito alcun valore sintomatico né alla definizione degli arbitri quali*

amichevoli compositori né alla previsione di inappellabilità del giudizio, non essendo detti aspetti automaticamente riconducibili ad un arbitrato irrituale, poiché incontestabilmente del tutto compatibili con l'arbitrato rituale rende subito avvertito il Collegio della natura irrituale dell'arbitrato” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 08/02/2005, n. 2531).

E tuttavia, nella clausola si legge altresì: “...in ogni caso, il collegio arbitrale, dovrà decidere secondo equità, senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà vincolante per le parti in lite quale espressione della loro volontà”.

Infine, non può essere sottaciuto che proprio nel lodo si sancisce espressamente la sua natura irrituale: “Ciò posto, ed accertato altresì che non è sorta questione in ordine alla costituzione del collegio, non v'è dubbio alcuno sulla circostanza che il presente arbitrato sia decisamente un arbitrato irrituale, la cui attività è addirittura fissata nella clausola compromissoria, nel senso che il collegio dovrà decidere secondo equità e senza alcuna formalità. La decisione, dunque ha un valore contrattuale per avere le parti conferite agli arbitri un mandato a definire la controversia in via negoziale, con una pronunzia riconducibile alla volontà di essi mandanti” (cfr. pag. 5).

L'espressa qualificazione dell'arbitrato come irrituale denota in modo inequivoco l'intento delle parti di affidare agli arbitri la soluzione della controversia solo attraverso lo strumento negoziale, ossia in deroga a regole procedurali.

2.3 Ulteriore elemento di disturbo si rinviene nel successivo deposito, per vero, a distanza di ben nove anni, del lodo.

Ebbene, non vale a mutarne la natura l'aver ottenuto la dichiarazione di esecutività del lodo ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “l'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla Corte d'appello (e dunque anche l'opposizione di terzo) è proponibile, ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, ancorché il provvedimento arbitrale sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 del codice di rito, l'impugnazione predetta non può dirsi ammissibile (ancorché si impugni il lodo allegando la nullità della clausola compromissoria perché in contrasto con norme imperative), essendo legittimamente esperibile la sola l'azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione” (Cass. civ., I, 22.11.2000, n. 15070; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 26/03/2004, n. 6113, secondo cui, qualora sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato "ex" art. 825 cod. proc. civ. per tuziorismo o per altra ragione, ed il decreto di esecutorietà emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tale provvedimento non è ammissibile l'impugnazione per nullità "ex" art. 828 cod. proc. civ., ma solo un'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie in tema di competenza e del doppio grado di giurisdizione; cfr. anche Cass. civ., I, 31/10/2013, n. 24552; Corte d'Appello Campobasso, Sent., 18/01/2011, n. 4).

2.4 Non può quindi essere attribuita rilevanza all'attività volta rendere esecutivo il lodo (peraltro in mancanza dei presupposti) ed al successivo provvedimento emesso dal Tribunale.

Dunque, la natura irrituale del lodo assume valenza risolvante.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto prescritto il credito, attribuendo valenza quinquennale alla prescrizione e richiamando il principio secondo cui il lodo arbitrale irrituale, che definisca in via transattiva le ragioni di credito nascenti da un pregresso rapporto societario, non implica di per sé la sottrazione del relativo diritto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 cod. civ., con applicabilità di quella ordinaria decennale, a tal fine occorrendo una novazione, la quale sostituisca il titolo del diritto stesso, mentre la sostituzione del termine di prescrizione decennale dell'"*actio iudicati*" a quello più breve previsto per il rapporto dedotto in giudizio non è applicabile nel caso di arbitrato irrituale o libero (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 11/06/2007, n. 13670; cfr. anche Cass. civ. 23/06/1992, 7690, secondo cui il lodo arbitrale irrituale, che definisca in via transattiva "an" e "quantum" del credito indennitario dell'assicurato, non implica di per sé la sottrazione del relativo diritto alla prescrizione annuale prevista dall'art. 2952 cod. civ., con applicabilità di quella ordinaria decennale, considerato che, a questo fine, occorre una novazione, la quale sostituisca il titolo del diritto stesso, e che la transazione ha portata novativa solo ove risulti un'espressa volontà delle parti di estinguere le pregresse posizioni, costituendo al loro posto diritti autonomi e distinti; cfr. anche Cass. civ., I, 10/07/1996, n. 6299).

Così come va chiarito che trova nella specie applicazione la normativa sull'arbitrato antecedente alla riforma operata nell'anno 2006, posto che il lodo appare sottoscritto in data 11.02.2002 ed in data 15.02.2002.

In ogni caso, proprio nella richiesta di deposito del lodo si legge che questo fu consegnato dagli arbitri in data 18.2.2002.

Ad esempio, l'art. 823 c.p.c., *ratione temporis* applicabile, prevede che "*il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione*", per cui, in applicazione del principio sotteso all'art. 2935 cc, il termine decorre proprio dal 15/02/2002, con conseguente prescrizione del credito già il 15.2.2007 (o il 18.2.2007).

Si è già detta natura del lodo, ma a parte ogni considerazione sulla possibilità o meno di applicare analogicamente le norme previste per l'arbitrato irrituale (cfr. ad. esempio Cass. civ., Sez. I, 27/01/1993, n. 1021), è innegabile come il termine di prescrizione non possa che decorrere dalla formazione del documento ad opera degli arbitri.

2.5 Neppure l'ulteriore doglianza coglie nel segno, riferita alla produzione depositata nel corso del giudizio di primo grado e relativa al giudizio n. 467/01.

In primo luogo, anche in questo caso in maniera definente, si tratta di deduzione eccessivamente generica. Va inoltre chiarito che il Collegio può esaminare unicamente la documentazione offerta con memoria ex art. 183, comma 6, II termine, cpc, avente ad oggetto solo parte del giudizio 467/01 (alcuni verbali non appaiono completi), mentre del tutto inammissibile si ritiene l'attività di

produzione posta in essere con l'atto di appello, in quanto in violazione dell'art. 345 cpc.

Alcuna valutazione è possibile fare della detta documentazione.

Ciò posto, secondo l'indirizzo dei Giudici di legittimità, citato anche da parte appellata, *“un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto”* (Cass. civ., 28/11/2016, n. 24116).

E nella specie, ad avviso del Collegio, negli atti prodotti in primo grado non si rinviene una richiesta che contenga, in modo univoco, queste caratteristiche, e che abbia funzione risolvante, anche a fronte del precetto dell'anno 2018 (ad esempio, nella produzione, neppure correttamente collazionata, si legge genericamente, almeno tentando una ricostruzione dell'ordine delle pagine dell'udienza del 15.2.2016: *“... facendo rilevare anche alla luce della nuova costituzione della signora Controparte_1 a mezzo di nuovo difensore e del lodo arbitrale in atti dal quale emergono dei conteggi e delle somme dare, avere tra Controparte_1 e i coniugi Parte_2 [...] ed Parte_1 che debbano essere tenute in debito conto all'interno della presente procedura...”*).

In ogni caso, come già detto, la prescrizione era già maturata.

2.6 Tutte le considerazioni rese appaiono già risolventi.

E tuttavia, in ragione di quanto scritto in ordine alla natura dell'arbitrato, la Corte non può ritenersi esonerata dal valutare se il documento reso dagli arbitri possa effettivamente assumere valenza di titolo esecutivo.

Nella specie, la risposta è negativa.

Per la Corte di cassazione, infatti, il criterio discrezionale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/03/2019, n. 7198).

L'arbitrato irrituale non può quindi avere efficacia esecutiva: *“posto che l'arbitrato irrituale è un mandato congiunto a comporre una controversia mediante un negozio con questa funzione, deve escludersi la sua assimilabilità al contratto di transazione atteso che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri non implica reciproche concessioni tra le parti; peraltro, a*

differenza dell'arbitrato rituale, la possibilità di attuare i diritti discendenti dall'arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, dovendosi escludere che il relativo lodo possa essere reso esecutivo” (Cass. civ., II, 13/04/2022, n. 12058).

Ebbene, sempre secondo l’insegnamento della Suprema Corte, *“quale precipitato logico-giuridico del principio della immanenza del titolo esecutivo, ovvero della sua natura di condizione necessaria e sufficiente dell’azione esecutiva, la caducazione del titolo è evento rilevabile di ufficio tanto dal giudice dell’esecuzione - a mo’ di controllo sull’esistenza e sulla persistenza del fondamento legittimante l’azione esecutiva - quanto (in via di eccezione rispetto alla normale inammissibilità di ragioni di contestazioni diverse da quelle dedotte con i motivi del ricorso introduttivo dell’opposizione esecutiva: Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387) dal giudice dell’opposizione esecutiva, in virtù dello stretto collegamento funzionale esistente tra procedimento esecutivo e giudizio di opposizione; concetto già nitidamente espresso da questa Corte: «se è vero, infatti, che l’esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell’esercizio dell’azione esecutiva, deve, necessariamente, convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dall’atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d’ufficio dal giudice. In particolare, mentre il giudice dell’esecuzione ha il potere - dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l’azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione, in sede di opposizione all’esecuzione l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione» (così, testualmente, Cass. 13/03/2012, n. 3977); costituendo l’esistenza di un valido titolo esecutivo il presupposto dell’iniziativa coattiva contro la quale si è reagito con l’opposizione, l’abilitazione al rilievo ex officio investe l’intero sviluppo processuale della parentesi cognitiva, per essere praticabile in ogni stato e grado del giudizio e finanche per la prima volta nel giudizio per Cassazione (ex multis, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 13/07/2011, n. 15363; Cass. 19/05/2011, n. 11021; Cass. 29/11/2004, n. 22430, e così tante altre, sino alla remota Cass. 07/09/1955, n. 2578)”* (Cass. civ., III, 30/07/2024, n. 21264).

Il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto *"ex tunc"*, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa (Cass. civ., III, 13/07/2011, n. 153639; cfr. Corte d’Appello Genova, Sez. I, Sentenza, 30/05/2019, n. 789; Cass. civ., L, 29/11/2004, n.

22430).

Peraltro, proprio in ragione della natura irrituale del lodo, appare arduo rinvenire univoca statuizione di condanna (ad esempio, a pag. 8 del lodo si legge: “*non sembra potersi revocare in dubbio che i coniugi Controparte_4 siano tenuti al pagamento nei confronti degli altri soci della somma di lire 134.000.000 così arrotondata*”; ancora, a pag. 13, si legge: “*...dà atto che i debiti della società alla data suddetta (luglio 1997) ammontavano a lire 268.000.000 e che il pagamento è stato effettuato dai coniugi Controparte_3 per cui a costoro deve essere rimborsata la somma di lire 134.000.000, oltre interessi nella misura di lire 8.000.700 fino alla data della pronuncia del presente lodo*”).

3. Considerazioni conclusive e spese

Per tutte le riferite e numerose ragioni, ognuna concludente, l'appello va pertanto va disatteso.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, si liquidano in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, nei valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità della causa e vanno distratte in favore del difensore degli appellati, come richiesto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “*quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso*”.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 311/2020 resa in data 7/2/2020 dal Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento iscritto al n. 1021/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- **rigetta** l'appello;
- **condanna** gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
- **dà atto** della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso, in Napoli, in data 21.5.2026.

Il Consigliere estensore

dott. Fabio Magistro

La Presidente

dott.ssa Assunta d'Amore